

Segreteria Generale

Roma, 17/2/2025

Ai Tesserati F.I.N.
Alle Società Affiliate F.I.N.
a mezzo sito

e, per conoscenza,

Ai Comitati Territoriali FIN
a mezzo mail

OGGETTO: Codice di Comportamento Sportivo C.O.N.I.

A seguito di segnalazioni ricevute dalla scrivente Federazione, si ritiene opportuno rammentare ai tesserati federali quanto stabilito dall'art. 12 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. il quale prevede l'obbligo di comunicazione, alla Federazione di appartenenza, dell'esistenza di eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di Organi di Giustizia Sportiva di altri Organismi affiliati assunti a loro carico, disposizione che qui seguito viene integralmente riportata:

"Art. 12. Doveri di collaborazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini dell'applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni relative e le integrazioni richieste."

Si rammenta che l'eventuale inadempimento può determinare l'avvio di una procedura disciplinare secondo le procedure previste dal Regolamento di Giustizia.

Si ricorda che il predetto Codice di Comportamento è pubblicato sul sito CONI al seguente link:

https://www.coni.it/it/voce_servizio_documenti_sito/garante-del-codice-di-comportamento-sportivo/183-28-codice-di-comportamento-sportivo-gennaio-2013/file.html

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Antonello Panza)

